Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 132 – 05 MAGGIO 2020

SEAC RISPONDE

QUESITO **026**

SETTORE **Agevolazioni**

Credito d'imposta "sanificazione" ed enti non commerciali

Un'associazione senza scopo di lucro ha acquistato una fornitura di mascherine chirurgiche, guanti e materiale disinfettante utilizzati quasi prevalentemente per svolgere l'attività istituzionale. Per tali spese può beneficiare del credito d'imposta "sanificazione" previsto tra le misure anti COVID-19?

L'art. 64, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", prevede, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) di sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

L'art. 30, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" ha esteso la predetta agevolazione all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), nonché all'acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Dal riferimento ai "*soggetti esercenti attività d'impresa*" è possibile desumere che per gli enti non commerciali il credito d'imposta spetti soltanto per le spese collegate all'esercizio di un'attività commerciale.

Di conseguenza per l'acquisto dei "dispositivi di sicurezza" utilizzati nell'ambito dell'attività istituzionale non è possibile beneficiare del credito d'imposta "sanificazione".

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

QUESITO **027**

SETTORE **IVA**

Omesso invio all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del semestre transitorio

É stato riscontrato che un commerciante al minuto che rilascia ancora scontrini fiscali, non avendo installato il nuovo registratore telematico, ha dimenticato di inviare all'Agenzia delle Entrate gli incassi di alcuni giorni relativi al mese di gennaio e febbraio 2020.

A quanto ammonta la sanzione dovuta per regolarizzare tale violazione? È possibile usufruire delle sospensioni introdotte dal c.d. "Decreto Cura Italia"?

I soggetti non ancora in possesso di un registratore telematico adempiono temporaneamente all'obbligo di memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate mediante:

- l'emissione dello scontrino fiscale tramite il registratore di cassa già in uso ovvero della ricevuta fiscale (fino al 30.6.2020);
- la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, tramite il portale "Fatture e Corrispettivi";

In base all'art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015 "*in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri*" sono applicabili le sanzioni previste dagli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97. In particolare trova quindi applicazione la sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso, con un minimo di € 500.

L'art. 62, comma 1, DL n. 18/2020, ha previsto la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020, con effettuazione degli stessi entro il 30.6.2020, senza sanzioni. Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E ha confermato che la sospensione risulta applicabile anche a favore dei soggetti in esame non ancora in possesso di un RT che utilizzano la predette modalità di certificazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Tenendo presente quanto sopra, nel caso di specie, l'omessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del mese di:

- gennaio (scaduta il 2.3.2020), non essendo un adempimento ricadente nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020), può essere regolarizzata tramite il ravvedimento. In caso di trasmissione dei corrispettivi omessi entro 90 giorni, la sanzione ridotta risulta pari all'11,11% (100% x 1/9), con un minimo di € 55,56 (500 x 1/9);
- febbraio (scaduta il 31.3.2020), essendo un adempimento ricadente nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020), può essere effettuata senza sanzioni entro il 30.6.2020.

QUESITO **028**

SETTORE **Dichiarazioni**

Trasformazione da snc a srl a fine 2019 e compilazione mod. IVA 2020

Una snc a fine 2019 è stata trasformata in srl, mantenendo la stessa partita IVA. Il mod. IVA 2020 va predisposto utilizzando 2 moduli?

La risposta è negativa. La trasformazione da snc a srl, pur essendo un'operazione straordinaria, non comporta ai fini IVA la modifica del soggetto preesistente. Pertanto il mod. IVA 2020 va predisposto utilizzando un unico modulo, comprendente le operazioni sia della snc che della srl.

■

RIPRODUZIONE VIETATA